



# COMUNE DI RESUTTANO

Libero Consorzio comunale di Caltanissetta

COPIA

## Deliberazione della Giunta Municipale

n. 35 del 07-06-2021

Oggetto:	Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2021 - 2022 - 2023.
----------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di giugno, alle ore 12:40, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori:

ROSARIO CARAPEZZA	Sindaco	Presente
MARIA ELENA PULEO	Assessore	Assente
ANGELO GULINO	Vice Sindaco	Assente
MARIA PIERA PULEO	Assessore	Presente
ROSANNA MANFRE'	Assessore	Presente

Presenti: 3 - Assenti: 2

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa ROSA RANDAZZO.

Il Presidente, DOTT. ROSARIO CARAPEZZA - Sindaco, assunta la presidenza, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) e dell'art. 42 dello Statuto Comunale;

**VISTA** ed esaminata la proposta di deliberazione infra riportata ed assunti sulla stessa i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recepito con l'art. 12 della L.R. 30/2000.

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con votazione unanime resa in forma palese

### **DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2021 - 2022 - 2023.

Indi, ravvisata la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata unanime votazione

### **DICHIARA**

l'immediata esecutività della presente deliberazione.

**Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale**  
**n. 32 del 27-05-2021**

**PERSONALE**

Oggetto:	Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2021 - 2022 - 2023.
----------	---

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che: *le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici adottando in conformità al piano triennale dei fabbisogni gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (comma 1); le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter; il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2); in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (comma3); amministrazioni non statali il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, assicurando la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (comma 4); le amministrazioni che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale (comma 6);*
- l'art. 33 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**PRESO ATTO** che il legislatore con l'emanazione del D. Lgs. 25.5.2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 al quale si rinvia;

**VISTO** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8.5.2018, pubblicato sulla G.U. del 27.7.2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

**RILEVATO** che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarità con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

**CONSIDERATO** che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L. 24.6.2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D. Lgs. 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

**RILEVATO CHE:**

- con deliberazione n. 75 del 27.12.2018 la Giunta Comunale ha provveduto ad integrare e modificare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 rideterminando, nel contempo, la dotazione organica di questo Ente;
- è stata eseguita la ricognizione di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, giusta deliberazione della G.M. n. 34 del 28.05.2021 e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale e che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, non si è resa necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

**EVIDENZIATO CHE:**

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);

- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

**VISTO** il prospetto **Allegato "A"** al presente atto, nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

**TENUTO CONTO** che le norme vigenti che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

**VISTA** la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n. 226 del 11 settembre 2020;

**DATO ATTO** che in tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III)

**ESAMINATI** i conteggi predisposti dall'Area Finanziaria in applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al 47,25 % **Allegato "B"**;

**CONSIDERATO CHE:**

- questo Ente, in relazione agli articoli 3 e 4 del citato DPCM, rientra nella fascia demografica b) relativa ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti e che, relativamente a tale fascia:
  - a) il valore soglia nel rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti che consente l'incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 28,60 % (tabella 1, articolo 4, comma 1);
  - b) i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia sopra specificato, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa non superiore a detto valore soglia (articolo 4, comma 2);
  - c) i comuni in cui il rapporto fra la spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia del 32,60% sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al conseguimento di tale valore soglia, eventualmente applicando anche un turn over inferiore al 100%;
- questo Comune si pone sia al di sopra del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1, sia al di sopra del secondo limite indicato dalla tabella 3 dell'art. 6 essendo il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti pari al 47,25%;

**EVIDENZIATO**, pertanto, che, in relazione ai dati sopra indicati, *questo comune non rientra tra gli enti virtuosi* che nel corso del corrente esercizio possono incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato;

**CONSIDERATO** che è in atto un percorso di rientro stante che la spesa di personale rilevata dal rendiconto del 2019 ammonta ad € 1.088.868,14 e che la spesa di personale prevista per l'anno 2021 ammonta ad € 1.003.972,00;

**DATO ATTO** che nell'anno 2020 sono state collocati in quiescenza n. 2 dipendenti di cui uno di categoria "D" e n. 1 di categoria "B";

**CHE** nell'anno 2021 è stato collocato in quiescenza n. 1 dipendente di categoria "C" a far data dall'01.02.2021 e che a far data dall'01.07.2021 saranno collocati in quiescenza altri n. 2 dipendenti di categoria "C";

**ATTESO** che questo Ente ha la necessità di assicurare la funzionalità del Settore finanziario e tributario, che per la specifica professionalità richiesta e per la complessità degli adempimenti non potrebbe essere più garantita a seguito dalla cessazione dal servizio del Rag. Gioacchina Miserendino con decorrenza 01.07.2021;

**RITENUTO** necessario approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, come da **Allegato "C"** alla presente delibera prevedendo per l'anno 2021 la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 oppure l'assunzione, ai sensi dell'art. 110 del D. Lsg. n. 267/2000 ovvero l'assunzione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 con le modalità previste dall'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, di un istruttore direttivo contabile a part-time per garantire la funzionalità del servizio finanziario e tributario dell'Ente;

**VISTO** infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27.12.1997 e successive modificazioni;

**DATO ATTO** che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve essere trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica e che non è oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e degli articoli 4 e 7 del CCNL Autonomie Locali del 21 maggio 2018;

**DATO ATTO**, altresì, che la presente deliberazione corredata dai relativi allegati, sarà sottoposta all'esame preventivo dell'Organo di revisione per accertare il rispetto **del** principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** la L.R. 23.12.2000, n. 30;

**VISTA** la L.R. 03.12.1991, n. 44;

#### **PROPONE**

1. **DI DARE ATTO** che la consistenza di personale, risulta, alla data di redazione della presente deliberazione, quella recata nella scheda di sintesi **Allegato "D"** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che questo Comune non rispetta i parametri di virtuosità di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e al relativo DPCM attuativo del 17 marzo 2020, avendo alla attualità un rapporto fra spesa del personale e entrate correnti del triennio 2017/2019 - secondo le definizioni recate nel l'art. 2 del DPCM 17 marzo 2020 - pari al 47,25%, al di sopra del valore soglia previsto per la fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 3, comma 1, dell'art. 6 del DPCM 17 marzo 2020 (32,60%), per cui l'ente è tenuto ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del

predetto rapporto evidenziato nell'**Allegato "B"** al presente atto per formarne parte integrate e sostanziale;

3. **DI APPROVARE**, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2021-2023, come da **Allegato "C"** al presente atto per formarne parte integrate e sostanziale, dando atto che nell'anno 2021 viene prevista la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 oppure l'assunzione, ai sensi dell'art. 110 del D. Lsg. n. 267/2000 ovvero l'assunzione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 con le modalità previste dall'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, di un istruttore direttivo contabile a part-time per garantire la funzionalità del servizio finanziario e tributario dell'Ente; ;
4. **DI DARE ATTO** in relazione ai dati sopra riportati, che *questo comune non rientra tra gli enti virtuosi* che nel corso del corrente esercizio possono incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato e che la programmazione dei posti di organico di cui al presente piano garantisce la riduzione costante del rapporto tra spese di personale su entrate correnti prevista dal DPCM 17 marzo 2020, fino a rientrare, entro il 2025, al di sotto del secondo valore soglia prevista dall'art. 6 comma 1 del DPCM;
5. **DI DARE ATTO** che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti al contenimento delle spese di personale come risulta dall'apposita Tabella riportata nel piano triennale **Allegato "A"**, da cui si evince:
  - la spesa complessiva di personale risultante dai consuntivi 2011, 2012 e 2013, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006;
  - che l'Ente ha rispettato l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27.12.2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale complessivamente impegnata nell'anno 2020, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;
6. **DI STABILIRE** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
7. **DI TRASMETTERE** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in "SICO";
8. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva stante di dare corso agli adempimenti conseguenti.

IL PROPONENTE  
F.to GEOM. ANTONINO MANFRE'

**Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recepito con l'art. 12 della L.R. 30/2000**

Sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale ad oggetto:

Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2021 - 2022 - 2023.

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICA***

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Resuttano, lì 27-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to GEOM. ANTONINO MANFRE'

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Resuttano, lì 27-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to Rag. GIOACCHINA MISERENDINO

Letto, approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO f.to Dott.ssa MARIA PIERA PULEO	IL Sindaco f.to DOTT. ROSARIO CARAPEZZA	IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa ROSA RANDAZZO
--	--	---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

li, 08-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Rosa Randazzo

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. 447

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme relazione del Responsabile, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, dal 08-06-2021 al 23-06-2021 e che avverso la stessa non sono stati presentati a questo ufficio opposizioni o reclami.

Resuttano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa ROSA RANDAZZO

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **07-06-2021**

[ **X** ] perché dichiarata immediatamente esecutiva (*art. 12, comma 2, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44*)

Resuttano, li 07-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa ROSA RANDAZZO